



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Fallimentare Ufficio di Monza CIVILE

Il giudice,

visto il ricorso, la relazione dell'OCC e i documenti depositati,
considerato che il sovraindebitamento può riconoscersi in capo a entrambi i ricorrenti, debitori per vari titoli (tributari e civili);

che non vi sono cause di inammissibilità della domanda;

in particolare, quanto al finanziamento per l'acquisto dei due telefonini, rilevato che – quand'anche si considerasse l'atto come diretto a frodare i creditori – l'effetto non sarebbe quello chiesto (di reintegrare la somma ratealmente nella liquidazione), ma semmai quello sulla ammissibilità della procedura di liquidazione e/o della successiva esdebitazione; tuttavia, contrarre un finanziamento per comprare un bene (telefonino) che ormai è divenuto essenziale nella vita quotidiana, non può intendersi come atto dolosamente preordinato a ledere gli altri creditori. Tutt'al più, la valutazione è quella di una diligenza o meno nell'assumere l'obbligazione con successivo sovraindebitamento; fatto che però non preclude l'ammissibilità della liquidazione ma incide sulla fase successiva dell'esdebitazione;

quanto all'oggetto della liquidazione, premesso che essa è universale, comprendendo tutti i beni del debitore eccetto quelli espressamente esclusi dalla legge, e premesso che il giudice ammette la liquidazione senza essere vincolato dalla domanda di parte ricorrente, deve osservarsi che:

le due vetture, sebbene escluse dalla liquidazione in ricorso, devono invece esservi incluse. Il fatto che siano necessarie allo svolgimento del lavoro dei ricorrenti non rileva ai fini della loro impignorabilità. Ai sensi dell'art.14 ter co.6 lett.d) L.3/12, sono esclusi dalla liquidazione solo i beni impignorabili per disposizione di legge, mentre (art.515 cpc) gli strumenti necessari alla professione sono comunque pignorabili. Semmai, la strumentalità rispetto all'occupazione riveste rilievo ai fini dell'art.14 quinquies, autorizzando all'uso fino alla data della vendita;

esclusi i beni impignorabili ex art.514 cpc, il liquidatore valuterà se vi siano altri beni mobili (es. computer, telefonini) che abbiano un qualche valore sul mercato;

quanto agli stipendi dei due ricorrenti, il richiamo al mantenimento della famiglia (art.14 ter co.6 lett.b) si ritiene debba essere interpretato alla luce dell'art.14 quaterdecies co.2. Ciò significa che il



triplo della pensione sociale, aumentato a metà, e rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, determina la quota di stipendio non assoggettato alla liquidazione. La quota viene determinata cumulativamente, cioè come quota del nucleo familiare, considerata la presenza di un figlio minore a carico. Il conteggio è il seguente: €460,28 (importo assegno sociale 2021) x13 mensilità : 12 = €498,63 su 12 mensilità; aumentato della metà €747,95; essendo un nucleo di 3 persone il coefficiente moltiplicatore è di 2,04. Si ottiene così il totale mensile di €1525,81.

Quindi, i redditi mensili di ciascuno dei due ricorrenti, cumulativamente considerati, sono assoggettati alla liquidazione per la quota superiore a €1525,81 mensili.

Essendovi un'esecuzione in corso, si reputa opportuno nominare come liquidatore il delegato alla vendita nominato nel processo esecutivo, ovvero il dr. Michele Pozzoli, il quale subentrerà nelle operazioni esecutive già disposte (pubblicità, data di vendita etc.)

p.q.m.

dichiara aperta la liquidazione del patrimonio di **Florin Scarlat** (C.F. SCRFRN76M07Z129Y) e **Stella Skarlat** (C.F. SKRSL74D45Z138Z);

nomina liquidatore il **dr. Michele Pozzoli**; lo autorizza a subentrare e proseguire gli atti esecutivi già intrapresi in forza della delega di vendita disposta dal ge dr. A. Crivelli

dispone che non possono essere iniziate né proseguite azioni cautelari ed esecutive sui beni oggetto di liquidazione dei ricorrenti, né acquistati diritti di prelazione;

dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Monza;

ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e nel PRA, la liquidazione includendo, tra l'altro, immobile sito a Monza, via Buonarroti 12, distinto al catasto fabbricati del Comune, foglio 89, particella 100, sub. 12

1) Automobile Peugeot
208 tg [REDACTED]
immatricolazione 2013

2) Automobile Lancia Y tg
[REDACTED]
immatricolazione 2007

Ordina l'immediato rilascio del predetto immobile, libero da persone e vuoto da cose.

Autorizza i ricorrenti a utilizzare le due vetture fino al momento della vendita

Fissa in €1525,81 mensili il limite di cui all'art.14 ter co.6 lett. b); il di più di stipendi rispetto ad esso è soggetto a liquidazione.

Si comunichi
Monza, 9.12.21



Il giudice delegato

Alessandro Gnani





TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Fallimentare

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE III FALLIMENTARE

Nelle persone dei Signori Magistrati

Dott. Maria Gabriella Mariconda Presidente

Dott. Caterina Giovanetti Giudice

Dott. Alberto Crivelli Giudice est.

Nel procedimento di reclamo proposto da Florin Scarlat e Stella Skarlat con avv. Valentina Bavetta, nella procedura di liquidazione del patrimonio promossa dagli stessi, relativamente al provvedimento di apertura della liquidazione del 9.12.2021

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con atto depositato in data 23.12.2021 gli epigrafi istanti proponevano reclamo avverso il provvedimento di apertura della liquidazione reso in data 9 dicembre 2021.

Il provvedimento veniva censurato sotto tre profili

- 1) Fissazione del fabbisogno mensile per il mantenimento della famiglia in € 1525,81, in applicazione dell'art.14-*quaterdecies*, l. n.3/2012, stabilendo così l'apporto di liquidità dai redditi in favore dei creditori in € 1256,19 mensili; in proposito osservano i reclamanti come l'art.14-*ter* della citata legge si limita a stabilire l'esclusione dalla liquidazione dei redditi da lavoro nei limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia; erroneamente quindi il giudice di *primae curae* aveva tenuto conto del criterio espresso dall'art.14-*quaterdecies* al diverso fine di stabilire i redditi rilevanti per l'ammissibilità dell'istanza di esdebitazione del debitore incapiente; inoltre il giudice non avrebbe temperato il criterio indicato con altri parametri, in particolare con la verifica del caso concreto, come fatto in altre occasioni da altri giudici della medesima sezione del tribunale; se tali temperamenti fossero stati attuati, le spese congrue necessarie al mantenimento non avrebbero potuto che essere confermate nell'importo positivamente vagliato dall'OCC in € 2160,00 mensili, peraltro poi da ulteriormente incrementarsi allorché sarà necessario, con la perdita dell'alloggio di proprietà, stipulare un contratto di locazione, il tutto a fronte di un'entrata complessiva mensile di € 2.782,00, confermandosi così l'importo mensile offerto di € 530,00;



- 2) Inserimento nell'attivo liquidabile di due autovetture, in realtà indispensabili soprattutto in occasione dei turni notturni, per recarsi al lavoro, distante dal luogo d'abitazione circa trenta km, e senza tener conto del minimale valore economico dei veicoli (immatricolati rispettivamente nel 2007 e nel 2013)
- 3) Ordine di immediato rilascio del bene immobile costituente casa di abitazione dei debitori, esponendo gli stessi alla necessità di reperire un alloggio in locazione, con ulteriore incremento delle spese necessarie al mantenimento, e senza considerare le necessità dei debitori invece fatte proprie dalla legislazione in tema di casa di abitazione;

Osserva il Collegio quanto segue

Sub 1) la legge n.3/2012, con l'introduzione dell'art.14-*quaterdecies*, ha introdotto indiscutibilmente un criterio legale con cui si stabilisce quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, né sussiste alcun elemento ragionevole per cui si dovrebbe utilizzare un differente parametro nella determinazione dello stesso valore ai fini di cui all'art.14-*ter*, l. n.3/2012; con ciò insomma il legislatore ha indicato, ai fini delle procedure di sovraindebitamento, qual sia il criterio per stabilire la porzione di reddito da destinarsi alla massa dei creditori, tant'è che al suo raggiungimento e superamento, si esclude che il debitore possa accedere al beneficio dell'esdebitazione senza pagamento alcuno; l'importo può essere quindi incrementato solo allorché sussista un obbligo di mantenimento stabilito dal giudice, come nell'ipotesi della determinazione di un assegno in favore della prole non economicamente autosufficiente, nel qual caso peraltro il coefficiente moltiplicatore previsto dalla norma non potrà applicarsi per l'unità beneficiata; ipotesi peraltro nella specie non ricorrente. Sotto tale profilo dunque il provvedimento merita conferma.

Sub 2) La liquidazione del patrimonio, a differenza delle altre procedure da sovraindebitamento, rappresenta una procedura concorsuale di natura oggettivamente universale, prevedendo l'art.14-*ter*, 1° co., che la richiesta del debitore attiene alla "liquidazione di *tutti* i suoi beni", anzi come visto in realtà anche dei suoi redditi, e quindi dei crediti futuri. Astrattamente dunque anche gli autoveicoli non possono sottrarsi alla liquidazione. Nella specie peraltro ritiene il collegio che, in considerazione della vetustà dei veicoli, come indicata nello stesso decreto di apertura, giustifica la non estensione agli stessi della liquidazione, che verosimilmente si risolverebbe in gran parte in un onere o tutt'al più nella mera remunerazione dei costi di alienazione subiti dalla procedura per la relativa liquidazione, laddove tali beni rivestono invece per i debitori una valenza positiva e strumentale alla stessa acquisizione di reddito disponibile per la massa;

Sub 3) L'art. 14-*quinqüies*, 2° co., lett. e), dispone che il giudice, quando il patrimonio comprende, come nella specie, beni immobili, ne ordini il rilascio, ed il provvedimento sul punto costituisce "titolo esecutivo" da porsi in esecuzione a cura del liquidatore. Può peraltro il giudice, in presenza di gravi e specifiche ragioni, autorizzare il debitore ad utilizzarlo, evidentemente fino alla sua vendita. In tal senso del resto esiste una precisa direttiva della sezione in tema tanto di attuazione dell'ordine di liberazione nell'esecuzione forzata, quanto di esecuzione dell'ordine di rilascio di cui alla disposizione che ne occupa, quanto infine di esitazione della casa di abitazione del fallito. Da tanto consegue che l'aver il giudice disposto l'"immediato" rilascio, non toglie che l'esecuzione dello stesso verrà intrapresa – in assenza di spontanea liberazione - solo dopo l'aggiudicazione, a meno che il debitore frattanto non venga meno ai propri obblighi di conservazione e manutenzione del bene, o non ostacoli le visite da parte degli interessati, analogamente a quanto dispone l'art.560 cpc.

Da quanto precede emerge la limitata e parziale fondatezza del reclamo, che nel resto merita reiezione.

Nulla per le spese.

P.Q.M.



In parziale accoglimento del reclamo esclude dal compendio da liquidarsi i due autoveicoli di proprietà dei debitori, meglio descritti nel decreto di apertura della liquidazione;

respinge nel resto il reclamo

Nulla per le spese

Monza, 26 gennaio 2022

Il Giudice est. Alberto Crivelli

Il Presidente

Dott. Maria Gabriella Mariconda

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3c64fab46137bf9 - Firmato Da: MENGONI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 306b180df2d04f5d
Firmato Da: MARIACONDA MARIA GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3c64fab46137bf9 - Firmato Da: MENGONI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 306b180df2d04f5d
Firmato Da: MARIACONDA MARIA GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4496de82c91e049ac251d964b1139c8c



38/2021

**TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA**

Il Giudice Delegato,

letta l'istanza formulata da Florin Scarlat e Stella Skarlat per la modifica del fabbisogno di spesa mensile, al fine di ricomprendere anche l'ulteriore importo di € 750,00 dovuto in forza del contratto di locazione stipulato in seguito alla emissione del decreto di trasferimento dell'immobile già costituente la propria abitazione, addivenendo così ad un aumento della somma loro riconosciuta a titolo di fabbisogno, da € 1.525,81 ad € 2.275,81;

visto il parere positivo espresso sul punto dal Liquidatore,

in accoglimento della istanza, fissa in € 2.275,81 mensili il limite di cui all'art.14 *ter* comma 6 lett. b) della L. n.3/2012.

Si comunichi.

Monza, 2 novembre 2022.

Il Giudice Delegato
Dott. Alessandro Longobardi

